

proposta di legge n. 130

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 19 settembre 2011

NORME URGENTI IN MATERIA DI PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE

Signori Consiglieri,

nel periodo che intercorre tra il 6 e il 21 dicembre il territorio della Regione sarà interessato dal passaggio definitivo al sistema digitale terrestre di tutte le trasmissioni radiotelevisive.

Al fine di agevolare tale passaggio, ormai imminente, è stata predisposta la presente proposta di legge che, per l'installazione degli impianti necessari ovvero per la modifica degli stessi, prevede, al posto del procedimento disciplinato dall'articolo 3 della l.r. 25/2001 (il quale riguarda sia gli impianti di radiodiffusione sia gli impianti di telefonia mobile), il rilascio da parte dei Comuni dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.

L'adozione del procedimento statale consente infatti di mettere a disposizione degli operatori uno strumento di semplificazione e riduzione dei termini, uniformando il nostro ordinamento a quello delle altre Regioni che da tempo applicano tale normativa.

Per le modifiche da apportare agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non comportano un aumento dei livelli di campo elettromagnetico viene introdotta come ulteriore strumento di semplificazione, al posto dell'autorizzazione suddetta, una mera comunicazione, che deve contenere una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati ed è comunque soggetta in ogni tempo a verifica da parte dei Comuni e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM): ciò nel presupposto che, a seguito del passaggio al digitale, la potenza emmissiva dell'impianto è destinata nella maggior parte dei casi a ridursi rispetto a quella prodotta dal sistema di trasmissione analogico.

E' anche prevista una norma che esclude gli impianti contemplati nella presente proposta dalla verifica di impatto ambientale stabilita dalla l.r. 7/2004, in quanto l'iter introdotto prevede già una valutazione da parte del Comune interessato e dell'ARPAM: sempre in applicazione del principio di semplificazione dell'azione amministrativa appare indispensabile evitare la duplicazione di procedimenti che non aggiungono valore tecnico all'istruttoria, eliminando legittimamente un passaggio non richiesto dalla normativa statale in materia di VIA.

Il testo prevede tre articoli.

L'articolo 1 richiama l'autorizzazione unica di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003 per l'installazione nel territorio regionale dei nuovi impianti per la diffusione televisiva in tecnica digitale, nonché per le modifiche agli impianti esistenti. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio sulla base del parere favorevole dell'ARPAM in merito al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla l. 36/2001 e alla l.r. 25/2001.

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che le modifiche agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della legge, necessarie per l'adeguamento al passaggio alla tecnica digitale e che non comportano un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, all'invio al Comune interessato e all'ARPAM di una semplice comunicazione contenente una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati. Quanto indicato nella comunicazione può in ogni tempo essere sottoposto a verifica da parte del Comune, con il supporto dell'ARPAM.

Il successivo comma 2 affida alla Giunta regionale il compito di disciplinare i contenuti della comunicazione di cui al comma 1.

Il comma 3 esclude gli impianti interessati dalla presente proposta di legge dall'applicazione della l.r. 7/2004 in materia di valutazione di impatto ambientale.

Il comma 4 prevede che la Giunta regionale esprima il parere sui piani nazionali di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 42, commi 7 e 8, del d.lgs. 177/2005, sentita la Commissione tecnica di cui all'articolo 11 della l.r. 25/2001.

L'articolo 3 contiene infine la dichiarazione d'urgenza, in considerazione dell'approssimarsi dello switch off.

Art. 1*(Autorizzazione unica)*

1. Al fine di agevolare il passaggio della diffusione televisiva terrestre dal sistema analogico a quello digitale, l'installazione nel territorio regionale di nuovi impianti per la diffusione televisiva in tecnica digitale, nonché le modifiche agli impianti esistenti, sono disciplinate dalle disposizioni che seguono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione).

2. Gli impianti previsti dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dagli indirizzi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in merito a possibili localizzazioni fuori dagli stessi piani nazionali, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), rilasciata dal Comune competente per territorio.

3. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela della salute, del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali e in particolare quelle contenute nell'articolo 7 della l.r. 25/2001, l'autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo è rilasciata anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sulla base del parere favorevole dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) in merito al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e alla l.r. 25/2001.

Art. 2*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, i titolari degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che necessitano di adeguamento per il passaggio dal sistema di trasmissione analogico alla tecnica digitale, qualora le modifiche non comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, inviano al Comune interessato e all'ARPAM, entro sessanta giorni dall'assegnazione delle frequenze, una comunicazione contenente una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati. La comunicazione è soggetta, in ogni tempo, a verifica da parte del Comune con il supporto dell'ARPAM.

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la redazione della comunicazione di cui al comma 1.

3. Agli impianti di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale).

4. La Giunta regionale esprime il parere di cui all'articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), sentita la Commissione tecnica di cui all'articolo 11 della l.r. 25/2001.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.